Privati

ARTIGIANCASSA S.p.A.

Avviso

POR FESR LAZIO 2014-2020 Asse 3 Azione 3.6.I GARANZIA EQUITY















POR FESR LAZIO 2014-2020 Asse 3 Azione 3.6.1

GARANZIA EQUITY

SOMMARIO

Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso	2
Art. 3 - Soggetto Gestore	2
Art. 4 – Dotazione finanziaria	
Art. 5 – Soggetti beneficiari	3
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità	
• 6a – Impresa oggetto dell'aumento di capitale	
• 6b – Persona fisica / giuridica sottoscrittrice dell'aumento di capitale	7
Art. 7 – Durata e termini della GE	
Art. 8 – Caratteristiche della Garanzia	П
Art. 9 - Guarantee Event	
Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda	13
Art. II – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda	
Art. 12 – Istruttoria delle domande, delibera e concessione della garanzia	14
Art. 13 - Cause di inammissibilità	15
Art. 14 - Comunicazione degli esiti istruttori	16
Art. 15 – Obblighi dei Soggetti beneficiari	16
Art. 16 – Controllo e Monitoraggio	16
Art. 17 - Modalità di escussione della GE	16
Art. 18 – Rinuncia	17
Art. 19 – Revoca dell'Aiuto	17
Art. 20 – Revoca totale, decadenza della GE e recupero della GE eventualmente escussa ed	
erogata	17
Art. 21 - Informativa a tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003	18
GLOSSARIO	20
RIFERIMENTI NORMATIVI	22

Art. I - Premessa

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 ("POR"), Asse 3 "Competitività". In particolare La Garanzia Equity ("GE"), contribuisce al conseguimento della priorità di investimento d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell'ambito dell'Asse prioritario 3, e dell'obiettivo specifico 3.6 attraverso l'Azione 3.6.1.: "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" - Garanzie e accesso al credito;

Tramite la GE la Regione Lazio intende promuovere il riequilibrio potenziale della struttura finanziaria delle PMI, riducendone la sottocapitalizzazione e migliorandone la possibilità di accesso a nuovo credito ed ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.

Art. 2 - Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso

La Garanzia Equity, come indicato in sede di VexA 2016, ex art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, promuove il riequilibrio potenziale della struttura finanziaria delle imprese, anche al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito e di ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio. Lo strumento finanziario infatti contribuisce specificatamente a compensare uno dei fattori limitanti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Lazio: la sottocapitalizzazione delle PMI, prevedendo la concessione di una Garanzia gratuita su aumenti di capitale sociale totalmente liquidi delle PMI sane, ma non di interesse per il mercato del capitale di rischio. La GE opera in particolare come fondo di Garanzia a favore di vecchi e nuovi soci della PMI, sia persone fisiche che persone giuridiche, appartenenti in via esemplificativa e non esaustiva alla "close family" o alla catena produttiva dell'Impresa oggetto di aumento di capitale (es. fornitori), che apportino nuovo patrimonio all'Impresa per mezzo di un aumento di capitale di ammontare minimo pari a 50.000 Euro.

Sono esclusi dalla GE tutti gli operatori specializzati nel sostegno finanziario finalizzato alla creazione di valore ed al raggiungimento di una plusvalenza sulla vendita delle azioni, come i *Business Angels*¹ e gli investitori istituzionali (compagnie di assicurazioni, banche di investimento e di affari, fondi comuni di investimento, fondi pensione, hedge fund, Società di Gestione del Risparmio, enti pubblici previdenziali, holding finanziarie ed holding familiari: società tramite le quali una famiglia o un ramo di una famiglia detenga interessi finanziari rilevanti).

Inoltre, al fine di evitare concentrazione di rischio, la GE non è compatibile con la presenza della Regione Lazio, direttamente o indirettamente, tramite Lazio Innova o fondi di investimento o altri veicoli finanziari nei quali Lazio Innova detenga una partecipazione, nella compagine societaria dell'impresa oggetto dell'aumento di capitale. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di rinunciare alla GE concessa, per accedere successivamente ad altre misure di intervento nel capitale di rischio che vedano coinvolti tali soggetti.

L'Avviso definisce le caratteristiche degli interventi e delle spese ammissibili, i soggetti che possono ottenere i benefici, le caratteristiche delle garanzie, la misura degli aiuti, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell'Aiuto, le cause di decadenza e i recuperi.

Art. 3 – Soggetto Gestore

Si veda la definizione riportata nel sito della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_it

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale "Soggetto gestore" a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

La GE ha una dotazione iniziale pari a 9,6 milioni di Euro a valere sull'Asse 3 del POR FESR Lazio 2014-2020, interamente allocati sull'Azione 3.6.1 – Garanzie e accesso al credito.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di Garanzia le PMI oggetto di aumento di capitale.

Le PMI potranno procedere alla richiesta di Garanzia Equity a favore dei soci sottoscrittori solo se:

- hanno almeno due bilanci regolarmente approvati;
- hanno o intendono aprire, al massimo entro la data di rilascio della Garanzia, una sede operativa unica o principale (maggioranza addetti) nel Lazio.

La data di presentazione della domanda di garanzia coincide con la data di protocollo della domanda sul portale http://www.farelazio.it.

I soggetti richiedenti devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un'attività identificata come prevalente, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007.

Interventi rientranti nell'Asse 3 – Priorità d) – Azione 3.6.1 del POR – "Garanzie e accesso al credito"

Sono agevolabili le attività economiche di seguito individuate:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
В	Estrazione di minerali da cave e miniere
С	Attività manifatturiere
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Н	Trasporto e magazzinaggio
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J	Servizi di informazione e comunicazione
K	Attività finanziarie e assicurative
L	Attivita' immobiliari
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
0	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Р	Istruzione
Q	Sanita' e assistenza sociale
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi
	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
Т	produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
	convivenze
U	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi (le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa);
- il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo (questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile);
- il gioco d'azzardo e pornografia;
- nel settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche che siano
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- le attività del settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Possono essere sottoscrittori degli aumenti di capitale che beneficiano della GE le persone fisiche e/o giuridiche che siano già socie della PMI destinataria o che diventino socie della PMI stessa a seguito dell'aumento di capitale effettuato e garantito dallo strumento finanziario. Nel caso di imprese socie garantite si applicano le limitazioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013.

• 6a - Impresa oggetto dell'aumento di capitale

L'Impresa oggetto dell'aumento di capitale e destinataria dell'Aiuto, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- I. avere evidenza di livelli di sotto-patrimonializzazione, misurabili dal Soggetto gestore anche attraverso la valutazione di elementi quali ad esempio l'incidenza del patrimonio netto contabile rispetto al totale attivo, che giustifichino l'aumento di capitale. A seguito dell'aumento di capitale l'impresa dovrà risultare economicamente solida;
- 2. non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- 3. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- 4. avere unità operativa unica o principale (maggioranza addetti), interessata dal business plan di cui al successivo art. 7, nel Lazio; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data della concessione della garanzia. Le imprese straniere prive di unità operativa nel Lazio, devono dichiarare il possesso dei requisiti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

- 5. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente in fase di presentazione della domanda;
- 6. essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all'articolo 5; per le imprese prive di unità operativa nel Lazio al momento della data di presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al massimo al momento dell'effettivo versamento dell'aumento di capitale;
- 7. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 8. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 9. possedere i requisiti come definiti all'articolo 5;
- 10. non essere soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- II. non avere riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante dell'Impresa destinataria dell'Aiuto, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

- 12. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'Impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
- 14. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- 15. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio e con la Disciplina Antimafia, ove applicabile;
- 16. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- 17. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- 18. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- 19. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- 20. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Ulteriori requisiti in capo alla PMI:

- a) non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinataria l'Impresa oggetto dell'aumento di capitale (clausola antipantouflage);
- b) dichiarare l'eventuale sussistenza in capo all'organo amministrativo di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, compilando, nel caso, il Documento "Dichiarazione relativa al conflitto di interessi".

Infine, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto gestore del DURC, l'Impresa oggetto dell'aumento di capitale deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

• 6b - Persona fisica / giuridica sottoscrittrice dell'aumento di capitale

Il soggetto giuridico che sottoscrive l'aumento di capitale e richiede l'Aiuto, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

6b I - Persona fisica

- I. non essere condannata in via definitiva per bancarotta fraudolenta o un reato fallimentare ne indagato o condannata in via non definitiva per i medesimi reati.
- 2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- 3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- 4. non operare nei settori esclusi di cui all'articolo 5;
- 5. non essere soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 6. non avere riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- 7. non essersi resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 8. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio e con la Disciplina Antimafia, ove applicabile;
- 9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];

Ulteriori requisiti in capo al socio garantito persona fisica:

- a) Il socio inoltre non deve aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il socio (clausola antipantouflage);
- b) Il socio deve dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A., di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, compilando, nel caso, il Documento "Dichiarazione relativa al conflitto di interessi"

6b2 - Persona giuridica

- I. non essere condannata in via definitiva per bancarotta fraudolenta o un reato fallimentare ne indagata o condannata in via non definitiva per i medesimi reati.
- 2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- 3. se iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva.

- 4. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 5. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente in fase di presentazione della domanda;
- 6. non operare nei settori esclusi di cui all'articolo 5;
- 7. non essere soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 8. non avere riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Legale Rappresentante del socio garantito persona giuridica, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

- 9. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 10. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'Impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
- II. non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'Impresa;
- 12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- 13. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio e con la Disciplina Antimafia, ove applicabile;
- 14. non essere stabilita in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
- 15. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- 16. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Ulteriori requisiti in capo al socio garantito persona giuridica:

- c) Il socio inoltre non deve aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il socio garantito persona giuridica (clausola antipantouflage);
- d) Il socio deve dichiarare l'eventuale sussistenza in capo all'organo amministrativo di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione

regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A., di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, compilando, nel caso, il Documento "Dichiarazione relativa al conflitto di interessi"

Infine, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto gestore del DURC, il socio garantito persona giuridica deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 - 20 e ai punti a) e b) sub 6a, ai punti 1 - 9 e ai punti a) e b) sub 6b1, nonché ai punti 1-16 e ai punti a) e b) sub 6b2 è attestato congiuntamente dal richiedente e dai soci sottoscrittori dell'aumento di capitale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line http://www.farelazio.it di cui all'articolo 10.

Art. 7 - Durata e termini della GE

La GE garantisce gli aumenti di capitale deliberati dalla data del presente avviso. Vale la data del verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la delibera dell'aumento di capitale la cui finalità dovrà essere attestata da un piano industriale (business plan) e dai bilanci previsionali da cui si evinca con chiarezza l'effetto a regime sulla redditività che si produrrà a seguito del citato incremento del capitale.

La GE scade il trentesimo giorno dalla data di approvazione (o alla scadenza del termine di legge per tale approvazione) del quinto bilancio di esercizio successivo a quello già approvato al momento della presentazione della domanda. Per tutta la durata della garanzia il sottoscrittore non potrà alienare in tutto o in parte la quota sottoscritta a pena dell'inefficacia della garanzia (periodo di "lock in" dell'investimento, inteso come aumento di capitale, a tutela della stabilità dell'intervento).

Art. 8 - Caratteristiche della Garanzia

La Garanzia viene rilasciata a fronte di aumenti di capitale totalmente liquidi.

Gli aumenti di capitale da garantire potranno essere effettuati sia da nuovi che da vecchi soci dell'Impresa aventi le caratteristiche e le limitazioni di cui all'art. 2.

Gli aumenti di capitale dovranno avere le seguenti caratteristiche (fermo restando il rispetto dei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013):

- importo minimo: 50.000 Euro;
- importo massimo: non è previsto un importo massimo; tuttavia per aumenti di capitale di importo superiore a 400.000 Euro l'ammontare della garanzia massima è 200.000 Euro.

La quota garantita è il 50% dell'aumento di capitale con un limite in valore assoluto di 200.000 Euro di Garanzia per singola Impresa oggetto di aumento di capitale, ovvero la minore quota e valore concedibile nel rispetto dei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013.

In caso di aumenti di capitale di importo superiore a 400.000 Euro la quota garantita sarà pertanto inferiore al 50%.

Inoltre, nel caso in cui i soci garantiti siano qualificabili come Impresa ai sensi dell'art. I dell'Allegato I al Reg (UE) 651/2014 (RGE), l'importo della garanzia potrà essere ridotto per rispetto dei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013.

Non sono ammissibili aumenti di capitale sociale che si configurino come meramente "contabili", quali, in via esemplificativa, quelli realizzati tramite conversione di riserve a patrimonio, o quelli realizzati tramite conferimento di beni/rami d'azienda.

Fermo restando il limite in valore assoluto di 200.000 Euro di Garanzia per singola Impresa, potranno essere ammessi più sottoscrittori dell'aumento di capitale stesso, prevedendo in tal caso una differente Garanzia per ogni sottoscrittore in proporzione alla quota di capitale investito da ciascun sottoscrittore. In tal caso la quota del singolo sottoscrittore sarà trattata come singola operazione.

In caso di sottoscrizione di azioni o quote con relativo sovraprezzo, la Garanzia dello SF è attivabile anche sulla riserva da sovrapprezzo prodotta in esito all'operazione, qualora la stessa sia stata convertita contestualmente, o entro i 60 giorni successivi alla delibera, a capitale sociale. La verifica della congruità del valore del "sovraprezzo" sarà effettuata caso per caso dal Soggetto gestore, il quale a supporto della propria valutazione potrà richiedere all'azienda una relazione sottoscritta da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Garanzia non è trasferibile salvo che per successione ereditaria della partecipazione sottoscritta, pertanto il socio garantito non potrà alienare in tutto o in parte la quota sottoscritta, pena la perdita di efficacia della Garanzia (periodo di "lock in").

Art. 9 - Guarantee Event

La GE potrà essere escussa nel caso in cui, decorsi almeno 24 mesi dal rilascio della garanzia si venga a realizzare ("Guarantee Event"):

- una riduzione del capitale sociale pari o superiore a 1/3, quale risulti successivamente all'aumento di capitale (cfr. Artt. 2446, 2447, 2482bis e 2482ter c.c. in merito alla riduzione del capitale per perdite nelle S.p.A. e nelle S.r.I.);
- il fallimento dell'impresa ai sensi del Titolo II della "Legge Fallimentare" (come aggiornata dal D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n. 20, e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, e con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016 n. 119).

L'escussione della garanzia potrà avvenire in uno dei due modi sotto indicati:

- Una tantum: in caso di fallimento l'escussione potrà essere richiesta da ogni singolo socio garantito una sola volta ed a copertura dell'intero importo garantito.
- Pro quota: in caso di perdita pari o superiore a 1/3 del capitale sociale, ogni socio garantito potrà richiedere una escussione parziale della garanzia a copertura della percentuale della perdita subita e, in caso di successivo fallimento potrà essere effettuata una seconda richiesta a copertura della parte residua della garanzia.

A titolo meramente esemplificativo, l'escussione della Garanzia non è dovuta nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga per:

- rimborso del capitale ai soci con decisione volontaria di cui all'art. 2445 c.c.;
- recesso del socio garantito dalla società con rimborso delle proprie azioni di cui agli artt. 2437 e 2473 cc:

• annullamento delle quote versate secondo quanto previsto all'art. 2357 del cc.;

L'escussione della Garanzia non è dovuta inoltre nel caso in cui il socio garantito sia condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o un reato fallimentare e la sua efficacia viene sospesa qualora sia indagato o condannato in via non definitiva per i medesimi reati. Qualora l'attesa per la conclusione delle indagini o la condanna in via definitiva si protragga oltre i termini di conclusione dell'affidamento in gestione dello SF, gli importi potranno essere depositati in un conto di garanzia (art. 2, punto 26 del reg. 1303/2013).

Al fine di evitare possibili effetti distorsivi sulla condizione di sostanziale "pari passu" fra il rischio assunto a valere sulle risorse pubbliche per effetto della Garanzia rilasciata e il rischio residuo in capo al socio garantito, si specifica che l'escussione della garanzia sarà comunque subordinata alle valutazioni del Gestore con specifico riferimento ad eventi che possano aver modificato tale condizione, quali a titolo meramente esemplificativo il riconoscimento di compensi inconsueti a favore dei soci/amministratori o il conferimento di incarichi di consulenza o la stipula di accordi o contratti di qualunque genere con il socio garantito o con Parti Correlate ad esso.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata alla "Garanzia Equity" a partire dalle ore 9.00 del 28 febbraio 2018 fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4.

Per accedere al servizio messo a disposizione da Fare Lazio la PMI oggetto dell'aumento di capitale chiede l'assegnazione di un account all'indirizzo http://www.farelazio.it. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al Legale Rappresentante dell'Impresa oggetto dell'aumento di capitale (PMI) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del Legale Rappresentante del richiedente. Essa deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 12 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 6, tutta la documentazione specificata all'articolo 12, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale http://www.farelazio.it. Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto richiedente potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Art. II - Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di agevolazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo I 0, la seguente documentazione:

- I. Atto notarile relativo al verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la delibera dell'aumento di capitale;
- 2. Business Plan relativo al progetto di investimento da cui si evinca chiaramente che il progetto è incentrato sulla sede operativa ubicata nella Regione Lazio;
- 3. Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis;
- 4. Dichiarazione sia della PMI che del socio sottoscrittore dell'aumento di capitale (qualora trattasi di Impresa) attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D.lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
- 5. Dichiarazione congiunta della PMI e del socio sottoscrittore dell'aumento di capitale di consenso al trattamento dei dati personali;
- 6. Documentazione necessaria per la valutazione economica e finanziaria della PMI:
 - copia degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
 - situazione contabile aggiornata, riferita a non più di quattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, approvata dall'organo amministrativo (solo nel caso in cui dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato siano trascorsi più di cinque mesi);
 - piano industriale (business plan) da cui si evinca con chiarezza l'effetto a regime sulla redditività che si produrrà a seguito del citato incremento del capitale.
- 7. Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda;.
- 8. Procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore.

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 13.

Art. 12 - Istruttoria delle domande, delibera e concessione della garanzia

L'istruttoria delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno

successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 10, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nell'articolo 11 dell'Avviso;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria, in particolare la correttezza e l'idoneità del verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto la delibera dell'aumento di capitale;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6;
- la validità della struttura economica e finanziaria della PMI oggetto di aumento di capitale:
 - solidità economica e consistenza patrimoniale della PMI al fine di determinare la possibilità di quest'ultima di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni debitori;
 - l'eventuale proprietà di beni immobili e/o beni strumentali in capo alla PMI;
 - regolarità del rimborso dei finanziamenti e livello di indebitamento finanziario tramite Centrali Rischi Banca d'Italia e CRIF.

L'istruttoria di merito è condotta ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore il quale, a differenza delle restanti attività nei confronti dei richiedenti, non assume la qualifica di incaricato di servizio pubblico e non è pertanto tenuto ad applicare la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii).

Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Soggetto gestore delibera la garanzia sull'aumento di capitale da sottoscrivere e versare da parte del/i socio/i o il/i potenziale/i socio/i dell'impresa.

Il/i socio/i o il/i potenziale/i socio/i dell'impresa è tenuto a sottoscrivere e versare l'aumento di capitale entro il termine previsto dalla delibera di aumento di capitale. L'impresa è tenuta a darne adeguata comunicazione al Soggetto Gestore entro 30 giorni dell'effettivo versamento. Tale adempimento costituisce condizione di efficacia alla concessione della garanzia, pena la revoca dell'aiuto ai sensi dell'art. 19 del presente Avviso.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Soggetto gestore è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le domande di agevolazione possono essere archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al Soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 13 - Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 10, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dall'Avviso elencate dall'articolo 6;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 12.

Art. 14 - Comunicazione degli esiti istruttori

Le richieste di Garanzia sono deliberate dal Soggetto gestore a valere sulle risorse della "Garanzia Equity" entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata tramite il portale http://www.farelazio.it. dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul BURL.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai Soggetti beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Art. 15 - Obblighi dei Soggetti beneficiari

Sono Soggetti beneficiari sia l'Impresa oggetto dell'aumento di capitale sia i soci garantiti sottoscrittori dell'aumento di capitale, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

I Soggetti beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr lineeguida.pdf.

I Soggetti beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del finanziamento agevolato, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione con le seguenti modalità:

- a. fornendo sul sito web del Soggetti beneficiari, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
- b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.

Qualora i Soggetti beneficiari realizzino iniziative inerenti il presente intervento che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

I Soggetti beneficiari, entro 3 mesi dalla concessione della garanzia, espongono una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico. La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.

Art. 16 - Controllo e Monitoraggio

Il Soggetto gestore può visionare in ogni momento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, gli originali della documentazione utile all'ottenimento della GE, che deve essere conservata obbligatoriamente dal Soggetto beneficiario per 5 anni dall'erogazione della GE, pena la revoca dell'Aiuto.

Il Soggetto gestore verifica a campione i requisiti di ammissibilità autocertificati previsti all'art. II.

Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.

Art. 17 - Modalità di escussione della GE

Al verificarsi del Guarantee Event di cui all'art. 9 il Soggetto gestore, su richiesta del soggetto garantito, accertate positivamente le cause che hanno portato all'attivazione della GE, procede all'erogazione della Garanzia tramite bonifico bancario in un'unica soluzione, accreditando il conto corrente indicato dal beneficiario.

In caso di escussione a seguito di fallimento dell'impresa ai sensi del Titolo II della "Legge Fallimentare", l'erogazione della garanzia potrà avvenire solo se, decorsi 30 gg dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della sentenza di fallimento, quest'ultima non sia stata impugnata. In caso di ricorso invece, la GE dovrà comunque essere escussa entro i termini e con le modalità di cui al presente articolo, ma potrà essere erogata solo dopo che, conclusi tutti i gradi di giudizio, la sentenza non sia stata revocata. In quest'ultimo caso saranno accantonate le risorse per far fronte all'eventuale pagamento da effettuare a sentenza confermata.

La richiesta di attivazione della GE è formalizzata con la compilazione on line del modulo appositamente dedicato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale del richiedente.

Tale richiesta potrà essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dal termine di durata della garanzia di cui all'art. 7.

Il Soggetto gestore ha facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica del Guarantee Event ai sensi del precedente art.9; i Soggetti beneficiari a loro volta avranno l'obbligo di fornire tutta la documentazione sopra richiamata pena la decadenza della Garanzia.

Art. 18 - Rinuncia

Il richiedente deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale http://www.farelazio.it al Soggetto gestore l'eventuale rinuncia all'aiuto firmata digitalmente.

Art. 19 - Revoca dell'Aiuto

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca totale con perdita del beneficio (ESL) pari all'importo della GE già concessa, in uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) mancata sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale da parte del/i socio/i o il/i potenziale/i socio/i dell'impresa entro i termini previsti dalla delibera di aumento di capitale;
- c) in caso di gravi irregolarità risultanti anche da uno dei controlli di cui all'articolo 16;
- d) venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 6;
- e) al verificarsi di una delle cause di esclusione previste nell'articolo 9
- f) cessazione dell'attività dell'Impresa oggetto dell'aumento di capitale a causa di un fallimento fraudolento;
- g) gravi inadempimenti del richiedente rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di cui all'articolo II;
- h) mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 16.;

Art. 20 – Revoca totale, decadenza della GE e recupero della GE eventualmente escussa ed erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui al precedente articolo 19, il Soggetto gestore procederà alla **revoca totale** dell'Aiuto concesso.

Il Soggetto gestore, quindi, procede alla revoca dell'Aiuto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con i Soggetto beneficiari ai sensi della L. n. 241/1990.

L'atto di revoca dell'Aiuto concesso comporta la decadenza della Garanzia e costituisce in capo al Soggetto gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso, nella misura in cui sia stato erogato. Il Soggetto gestore procede quindi al recupero delle risorse nel caso in cui il socio abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

Il Soggetto gestore in attuazione della L. 241/90, comunica ai Soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il Soggetto beneficiario può presentare al Soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo artigiancassa@legalmail.it.

Gli uffici preposti del Soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai Soggetti beneficiari. Qualora il Soggetto gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca determina, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione concessa. L'Aiuto eventualmente percepito sarà restituito dal socio maggiorato degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'Aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del Soggetto gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Art. 21 - Informativa a tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il trattamento dei dati forniti al Soggetto gestore a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità dell'Avviso stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dal Soggetto gestore per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata concessione dell'Aiuto;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché in attuazione del Decreto legislativo n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ss.mmii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e sulla piattaforma http://www.farelazio.it, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese", costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale "Soggetto gestore".

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolare del trattamento in ogni momento, scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. – Direzione Agevolazioni e Sviluppo, Via Crescenzo del Monte, 25/45 - 00153 o a Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. - Area Legale, Viale America 351, 00144 Roma.

Per Artigiancassa S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati per è il Responsabile pro tempore della Direzione Agevolazioni e Sviluppo.

Per Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati è l'Area Legale.

Art. 22 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A..

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A. all'indirizzo PEC di cui all'art. 24 del presente Avviso.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a:

- Fare Lazio (www.farelazio.it): info@farelazio.it; numero dedicato per informazioni su funzionamento bandi ed istruttorie 065845986 e numero dedicato informazioni per problematiche tecniche sulla piattaforma 065845800 operativi dal Lunedì al Venerdì orari 9.00/13.30 – 14.30/17.00.

Art. 23 - Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale http//www.farelazio.it oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Soggetto gestore da parte dei Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale http://www.farelazio.it nei casi previsti dall'Avviso.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il Soggetto gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

GLOSSARIO

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

- a. «GE»: Garanzia Equity;
- b. «Aiuto»: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Avviso;
- c. «POR»: Programma Operativo Regionale;
- d. «**Soggetto beneficiario**»: il soggetto giuridico che beneficia dell'agevolazione; con riferimento al presente Avviso sono Soggetti beneficiari sia l'Impresa oggetto dell'aumento di capitale sia i soci garantiti sottoscrittori dell'aumento di capitale, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
- e. «De Minimis»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- f. «**Equivalente Sovvenzione Lorda**» o «**ESL**»: importo dell'Aiuto se fosse stato erogato al Beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; con riferimento al presente Avviso è pari all'importo garantito.
- g. «RGE» o «Regolamento Generale di Esenzione»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014.
- h. «Legale Rappresentante»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.
- i. «Impresa»: ai sensi dell'art. I dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- j. **«PMI»** o **«Piccole e Medie imprese»**: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al **RGE** e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le **Imprese Autonome** che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce **«Piccola Impresa»** un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi **«Media Impresa»** una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come **Imprese Autonome**, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle **Imprese Collegate** e, pro quota, delle **Imprese Associate**.
- k. «Impresa Unica»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- I. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- m. «Imprese Associate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- n. «Imprese Collegate»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
 - le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

- o. «Guarantee Event»: al verificarsi di determinate condizioni previste all'art. 9 del presente Avviso, indica l'evento che dà diritto al soggetto garantito di attivare l'escussione della garanzia secondo le modalità previste all'Art. 17.
- p. «Impresa in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- q. «Parti Correlate»: si intendono Parti Correlate con l'Impresa o con il socio garantito quelle così definite dalla pertinente normativa contabile. Sono comunque Parti Correlate le Imprese Collegate e le Imprese Associate e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
 - a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;

- b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.
- r. «Disciplina Antimafia»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
- s. «Disciplina Antiriciclaggio»: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione dell'Avviso.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12- 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

Comunicazione della Commissione "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

"Legge Fallimentare" (come aggiornata dal D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n. 20, e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, e con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016 n. 119).

Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.